

N. R.G. 0693/2019



**TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA**  
**Sezione specializzata in materia di Protezione Internazionale**

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

dott. **Ciro Riviezzo** Presidente  
dott. **Marco Flamini** Giudice rel.  
dott. **Christian Corbi** Giudice

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nell'ambito della causa civile iscritta al n. **0693/2019** Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:

\_\_\_\_\_ nato in Pakistan il giorno 10 marzo \_\_\_\_\_, residente \_\_\_\_\_ elettivamente domiciliato a Teramo, corso Cerulli n. 23, presso lo studio del difensore, avv. **Guido Talarico**;

PARTE RICORRENTE

e

**Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino;**

PARTE RESISTENTE

**OGGETTO:** determinazione competenza territoriale per il riconoscimento protezione internazionale

**CONCLUSIONI**

le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del giorno **7 maggio 2019**, alla quale il ricorrente non ha personalmente presenziato (nessuno è comparso per la parte convenuta).



**FATTO e DIRITTO**

Con atto depositato in termini il giorno 12 marzo 2019, nato in Pakistan il giorno 10 marzo residente a elettivamente domiciliato a Teramo, corso Cerulli n. 23, presso lo studio del difensore, avv. Guido Talarico, ha depositato ricorso avverso il provvedimento emesso in data 5 ottobre 2018 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino, notificato il 25 febbraio 2019, col quale è stato disposto il suo trasferimento in Slovenia, ritenuto Stato competente per l'esame della domanda di protezione internazionale da lui presentata, in applicazione del regolamento (UE) n. 604//2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

Ritiene il ricorrente che sia stato violato il disposto dell'art. 4 del Regolamento n. 604/2013, che regola il diritto d'informazione del richiedente asilo e che prescrive che l'informazione essenziale sia fornita per iscritto attraverso uno specifico "Opuscolo Comune", redatto in conformità al medesimo regolamento. Rileva, peraltro, che non sarebbe neanche stato invitato a sostenere il colloquio di cui all'art. 5. Sotto un secondo profilo, si lamenta che il ricorrente, in caso di trasferimento in Slovenia, sarebbe soggetto a un rapido rimpatrio in Pakistan, con violazione del principio di non refoulement, e ciò alla luce del fatto che il Paese in questione sarebbe in atto una politica di rifiuto dell'accoglienza.

Con provvedimento del 18 marzo 2019, questo Tribunale ha concesso l'inibitoria cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 3, comma 3 quater, D.L.vo n. 25/2008.

All'udienza del 7 maggio 2019, il difensore ha insistito nel ricorso, chiedendo che la causa venisse assunta in decisione, mentre nessuno è comparso per la parte convenuta.

Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento, in quanto le affermazioni del ricorrente circa la mancata consegna dell'opuscolo informativo e circa la mancata sua convocazione per il prescritto colloquio non sono state contestate dalla parte convenuta.

Così come già affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (si veda, per tutte, la sentenza n. 4199 del giorno 8 settembre 2015), il sistema delle garanzie partecipative fissato dai regolamenti dell'Unione Europea per regolare i trasferimenti degli stranieri, in relazione al Paese nel quale hanno presentato per la prima volta la domanda di protezione internazionale, è un aspetto essenziale e inderogabile della relativa disciplina.

Le prescrizioni dettate dall'art. 4, comma 2, del Regolamento n. 604/2013, circa l'obbligatorietà dell'informazione preventiva per iscritto e in lingua accessibile al richiedente asilo, sono tassative e, nel caso di specie, non sono state rispettate.

E' stato affermato, nella citata sentenza del Consiglio di Stato, che *"la possibilità di richiedere informazioni non equivale all'obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo, quale l' "Opuscolo" espressamente previsto dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva.*



*Non è sufficiente certo, a tal fine, che lo straniero abbia avuto la possibilità di richiedere a persone competenti le informazioni che riteneva necessarie.*

*Per domandare, bisogna anche sapere cosa domandare e, in situazioni complesse come quelle in esame, specie nel contesto di ordinamenti e lingue a cui si è quasi sempre totalmente estranei, sapere cosa bisogna domandare per tutelare i propri diritti non è affatto evidente o intuitivo.*

*La garanzia predisposta dall'art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile”.*

Peraltro, non ha neanche sostenuto il colloquio previsto dal successivo art. 5.

I rilievi di carattere procedurale poc'anzi espressi rivestono carattere assorbente rispetto alla problematica, pure posta dalla difesa, sul se la Slovenia sia, o meno, Paese sicuro nel quale possano essere trasferiti i richiedenti asilo, e sul se l'Italia abbia, o meno, legittimamente omissso di fare applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 del Regolamento.

Alla luce delle brevi considerazioni svolte, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

#### **per questi motivi**

in accoglimento del ricorso presentato da annulla il provvedimento emesso in data 5 ottobre 2018 dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, Unità Dublino, notificato il 25 febbraio 2019, col quale è stato disposto il trasferimento ( in Slovenia;

manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.

**L'Aquila, Camera di Consiglio del giorno 8 maggio 2019.**

**Il Consigliere estensore  
(Marco Flamini)**

**Il Presidente  
(Ciro Riviezzo)**

